



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Decreto del 8 novembre 2018 n. 10867

Modificazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2018, n. 4407 recante le “Condizioni per l’utilizzo dell’indicazione “classico” e criteri per la verifica della tracciabilità varietale”.

VISTO il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, che ha istituito l’Ente Nazionale Risi attribuendo, al medesimo Ente, competenze tecnico-specialistiche di particolare rilievo per il settore risicolo, comprendenti, tra l’altro, il sostegno della produzione risicola nazionale, a garanzia della sua qualità, nonché la raccolta e l’elaborazione delle informazioni sul settore risicolo, con particolare riguardo alla conoscenza e alla previsione dell’andamento della produzione nazionale, europea e internazionale;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, e in particolare, l’articolo 31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, che definisce norme per il sostegno del mercato interno del riso, e, in particolare, l’articolo 5, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’utilizzo dell’indicazione “classico” e i criteri per la tracciabilità varietale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 7 agosto 2018, n. 4407 che stabilisce le condizioni per l’utilizzo dell’indicazione “classico” e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale;

CONSIDERATA la necessità manifestata dall’Ente Nazionale Risi, con nota ENR P. 2018.0008788, di modificare l’indicato decreto del 7 agosto 2018, n. 4407 al fine dell’inserimento, a partire dalle semine 2019, delle quantità minime di seme certificato richieste per ciascuna varietà che può fregiarsi dell’indicazione “classico”;

CONSIDERATA altresì la necessità comunicata dal suddetto Ente con la stessa nota, di riaprire per l’anno corrente il termine per la presentazione, da parte dei risicoltori, delle istanze per l’adesione al sistema della tracciabilità varietale del riso “classico” per problemi di gestione del sistema insorti a causa del breve termine concesso per la presentazione delle istanze di adesione;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'annualità 2018, è riaperto il termine di presentazione all'Ente Nazionale Risi, da parte dei risicoltori, delle istanze di adesione al sistema per la tracciabilità varietale del riso "classico", che dovranno essere presentate, secondo le modalità previste dall'art.4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2018, n. 4407, entro e non oltre il 10 novembre 2018.
2. La tabella 1.a dell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce la tabella 1.a dell'allegato 1 del decreto interministeriale del 7 agosto 2018, n.4407.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

f.to Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Gian Marco Centinaio

f.to Il Ministro dello sviluppo economico
Luigi Di Maio



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Allegato 1 – Adempimenti a carico dei soggetti aderenti al sistema

Tabella 1.a – RISICOLTORE

FASE	ADEMPIMENTI	
	OGGETTO	DESCRIZIONE
Semina	Esclusività	La produzione aziendale della/e varietà di risone scelta/e da destinare alla produzione di riso “classico”, deve essere conforme al presente decreto per l’intero quantitativo.
	Semente	La semina delle varietà di risone da destinare alla produzione di riso “classico” deve avvenire con seme certificato ufficialmente secondo le norme vigenti, utilizzando, a partire dalle semine 2019, un quantitativo minimo di 180 kg per ettaro. In caso di semina a file interrate è ammessa una tolleranza del 5% in meno per le varietà Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S.Andrea e Vialone Nano e del 10% in meno per la varietà Ribe. In caso di semina con l’utilizzo della pacciamatura è ammesso un quantitativo minimo di 50 kg per ettaro. Devono essere conservati in azienda: i documenti di trasporto per l’acquisto seme, le fatture e i cartellini.
Accesso al sistema di tracciabilità annualmente ed entro il 20 luglio	Presentazione modulo di adesione ad ENR	Entro il 20 luglio inoltra ad ENR il modulo di adesione al sistema di tracciabilità e la denuncia di superficie, accettando di sottoporsi ai controlli previsti e autorizzando l’inserimento della propria ragione sociale e della/e varietà di riso “classico” in produzione nell’albo detenuto da ENR, reso disponibile sul sito web.
	Presentazione denuncia di superficie ad ENR	Nella denuncia di superficie, che tutti i risicoltori devono già obbligatoriamente presentare entro il 20 luglio, le superfici da destinare alla produzione di riso “classico”, devono essere indicate utilizzando l’apposito codice varietale.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Raccolta e stoccaggio	Identificazione dei locali di stoccaggio	Ogni varietà da destinare alla produzione di riso “classico” deve essere posta in magazzino o contenitore separato. Il magazzino o contenitore deve essere identificato in tutti i casi in cui ciò sia necessario per garantire la tracciabilità del prodotto (es. stoccaggio c/o terzi, partite suddivise in più magazzini o contenitori, presenza di più partite di prodotto analogo, ecc.).
	Presentazione denuncia di produzione ad ENR	Nella denuncia di produzione, che tutti i risicoltori devono già obbligatoriamente presentare entro il 10 novembre, le produzioni delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” devono essere indicate utilizzando l’apposito codice varietale.
Vendita risone	Contratto di compravendita	Nel contratto di compravendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”.
	Documenti di trasporto e fattura	Nel documento di trasporto e nella fattura di vendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”.
Rimanenza a fine campagna	Presentazione denuncia di rimanenza ad ENR	Nella denuncia di rimanenza, la rimanenza delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” deve essere indicata utilizzando l’apposito codice varietale.